



PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d'Argento al Merito Civile

SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO Pianificazione Territoriale

Class. 07-02-02 Fasc. 2023/52 Prot. Cfr. Segnatura.xml

Ravenna, 13/12/2024

Spett.le
Comune di Ravenna
Servizio Tutela Ambiente e Territorio
Alla c.a. Dott. Fabrizio Baldoni

e.p.c.
Comune di Ravenna
Servizio Progettazione e Gestione
Urbanistica
Alla c.a. Ing. Francesco Pazzaglia

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/06 E L.R. N. 4/18, RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ADRIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE", LOCALIZZATO IN VIA G. SPALLAZZI, 30, CASALBORSETTI, COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROPOSTO DA CAMPING ADRIA S.R.L.. – Trasmissione atto

Si trasmette in allegato copia dell'Atto del Presidente n. 147 del 12/12/2024, con il quale il Presidente della Provincia si è pronunciato in merito al procedimento in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Paolo Nobile)

Allegati

Atto_Presidente_147_2024.pdf

Sede del servizio: Piazza Caduti per la Libertà 2, Ravenna
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Nobile
Per informazioni contattare: Paesaggista Giulia Dovadoli
Tel. 0544-258025 - e-mail: gdovadoli@provincia.ra.it

Documento firmato digitalmente

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397

Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente da PAOLO NOBILE

ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005. Prot.0273923 del 17/12/2024.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ Data _____ Firma _____



Atto del Presidente n. 147

del 12/12/2024

Classificazione: 07-02-02 2023/52

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/06 E L.R. N. 4/18, RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ADRIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE", LOCALIZZATO IN VIA G. SPALLAZZI, 30, CASALBORSETTI, COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROPOSTO DA CAMPING ADRIA S.R.L.

LA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art.19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;*
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;*
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;*

VISTO l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al c. 1:

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

(...)

VISTO l'art. 21 della L.R. 4/2018, ed in particolare i commi 1 e 2:

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

- a) opere pubbliche o di pubblica utilità;*
- b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;*
- c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.*

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24

(Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.

(...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 21/11/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 32833/2023, con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, richiedendo agli enti coinvolti nel procedimento apposita verifica di completezza, e la successiva nota del 06/03/2024 (P.G. n. 7097/2024) con la quale lo stesso Servizio ha convocato la prima seduta di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 11/09/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 25471/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha convocato la seduta di conferenza di servizi decisoria;

VISTA la nota del 04/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 33772/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso i pareri degli Enti ambientalmente competenti e ha chiesto l'espressione della Provincia di Ravenna per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 09/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 34180/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso integrazioni volontarie fornite dal proponente come controdeduzioni al parere del Consorzio di Bonifica del 04/12/2024 (PG n. 263787)

VISTA la nota del 11/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 34558/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso il parere aggiornato del Consorzio di bonifica (P.G. 0269348 del 11/12/2024) in relazione all'invio di integrazioni sopraccitate, attestando inoltre che le modifiche progettuali introdotte, che comporteranno un aumento della volumetria di terreno di riporto in una porzione limitata dell'area, non modificheranno in alcun modo le valutazioni del parere di ARPAE precedentemente espresso.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e L.R. n. 4/18, relativo al progetto "Ampliamento del campeggio Adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell'attività produttiva esistente", localizzato in via G. Spallazzi 30 a Casalborsetti, Comune di Ravenna (RA) – proposto da Camping Adria s.r.l.;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e L.R. n. 4/18, relativo al progetto "Ampliamento del campeggio Adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell'attività

produttiva esistente”, localizzato in via G. Spallazzi 30 a Casalborgorsetti, Comune di Ravenna (RA) – proposto da Camping Adria s.r.l. alle condizioni riportate al punto b. del “Constatato” della presente Relazione.

3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 6 dell’art. 18 della L.R. 24/2017;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Comune di Ravenna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all’art. 4 della L.R. 24/2017”;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e L.R. n. 4/18, relativo al progetto “Ampliamento del campeggio Adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell’attività produttiva esistente”, localizzato in via G. Spallazzi 30 a Casalborgorsetti, Comune di Ravenna (RA) – proposto da Camping Adria s.r.l.;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all’applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e L.R. n. 4/18, relativo al progetto “Ampliamento del campeggio Adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell’attività produttiva esistente”, localizzato in via G. Spallazzi 30 a Casalborgorsetti, Comune di Ravenna (RA) – proposto da Camping Adria s.r.l., alle condizioni riportate nel punto b. del “Constatato” di cui all’allegato A) al presente Atto.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” di cui all’allegato A) del presente Atto.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 6 dell’art. 18 della L.R. 24/2017;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell’Atto al Comune di Ravenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

LA VICE PRESIDENTE

Valentina Palli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/06 E L.R. N. 4/18, RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ADRIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE", LOCALIZZATO IN VIA G. SPALLAZZI, 30, CASALBORSETTI, COMUNE DI RAVENNA (RA) – PROPOSTO DA CAMPING ADRIA S.R.L.

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art.19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;*
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;*
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza;*

VISTO l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al c. 1:

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

(...)

VISTO l'art. 21 della L.R. 4/2018, ed in particolare i commi 1 e 2:

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

- a) opere pubbliche o di pubblica utilità;*
- b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;*
- c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.*

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito.

(...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota del 21/11/2023, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 32833/2023, con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto, richiedendo agli enti coinvolti nel procedimento apposita verifica di completezza, e la successiva nota del 06/03/2024 (P.G. n. 7097/2024) con la quale lo stesso Servizio ha convocato la prima seduta di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 11/09/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 25471/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha convocato la seduta di conferenza di servizi decisoria;

VISTA la nota del 04/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 33772/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso i pareri degli Enti ambientalmente competenti e ha chiesto l'espressione della Provincia di Ravenna per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 09/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 34180/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso integrazioni volontarie fornite dal proponente come controdeduzioni al parere del Consorzio di Bonifica del 04/12/2024 (PG n. 263787)

VISTA la nota del 11/12/2024, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 34558/2024, con la quale il Comune di Ravenna ha trasmesso il parere aggiornato del Consorzio di bonifica (P.G. 0269348 del 11/12/2024) in relazione all'invio di integrazioni sopracitate, attestando inoltre che le modifiche progettuali introdotte, che comporteranno un aumento della volumetria di terreno di riporto in una porzione limitata dell'area, non modificheranno in alcun modo le valutazioni del parere di ARPAE precedentemente espresso.

PREMESSO:

il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 27 febbraio 2007;

il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009;

CONSTATATO CHE:

Il progetto in esame riguarda la proposta di ampliamento del complesso ricettivo all'area aperta denominato "Camping Villaggio Adria", per una superficie di estensione circa 53475 mq in località Casalborsetti, nel Comune di Ravenna.

Tale opera è riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 8, lett. q) del D. Lgs 152/2006 (Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati), pertanto risulta soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'art.19 del D.lgs. 152/2006 e all'art.5 della L.R. n. 4/2018.

Il progetto ricade nella casistica di "interventi di ampliamento e ricostruzione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti

necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero collegate in prossimità delle medesime attività”.

L'area, a destinazione agricola, che si configura come un poligono irregolare, e il cui lato est confina con il campeggio esistente, è attualmente accessibile da via Dulcamara. A intervento ultimato, l'accesso unico sarà quello esistente su via Spallazzi, e in prossimità di via Dulcamara sarà ricavato uno spazio, in materiale drenante inerbito, per la sosta veicoli, di cui due stalli per persone diversamente abili e altri due dedicati alla ricarica di veicoli elettrici.

Il progetto presentato ricade all'interno del Parco del Delta del Po, ed è pertanto ricompreso nel “Piano di Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna”. L'area è pertanto soggetta alle disposizioni di cui all'art. 27 delle norme di attuazione in quanto “Zona di Area Contigua”, ma non interferisce con siti della Rete Natura 2000.

Inoltre, il comma 1 dell'art 62 delle NTA del PSC “Finalità e componenti dello Spazio naturalistico” stabilisce che nello spazio naturalistico il PRG darà “attuazione anche agli obiettivi e alle finalità dettate dal Piano di stazione del Delta del Po...”, e al comma 4, identifica come manufatti funzionali coerenti col contesto dello spazio naturalistico “i Centri aziendali integrabili, i Campeggi, i Capanni, gli Allevamenti ittici e le strutture dedicate all'uso turistico-sportivo-ricreativo dell'arenile”. In merito alla conformità degli interventi proposti con le norme di attuazione del Piano di Stazione, si rinvia al nulla osta con prescrizioni dell'Ente Parco riportato per esteso al successivo punto b) della presente relazione.

Il progetto complessivo prevede opere di riorganizzazione dell'area, il disegno di una nuova viabilità interna (in cui la viabilità principale avrà un massimo ingombro di 5 m realizzata in calcestruzzo permeabile, mentre quella secondaria avrà ampiezza massima 4 m, in ghiaia rinverdita permeabile), l'installazione di linee tecnologiche per l'erogazione di servizi di rete e di un impianto di illuminazione, e una complessiva riorganizzazione delle aree verdi e pertinenziali, al fine di ospitare 112 nuove piazzole di estensione pari a circa 100 mq per la sosta roulotte e/o camper, tende, realizzate con materiale drenante e inerbite, nonché 15 piazzole con inserimento di unità abitative mobili da 4 posti letto.

E' inoltre prevista la realizzazione di una zona pic-nic e gioco bambini, più aree per attività sportive all'aperto.

Le UAM (unità abitative mobili) dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:

- conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- non dovranno essere collegate in modo permanente al terreno e gli allacci alle reti tecnologiche dovranno essere rimovibili in ogni momento.

Saranno dotate di preingressi intesi come strutture coperte chiuse, eventuali verande aperte e sistemi di protezione laterali, avranno una superficie complessiva pari a 40 mq.

In merito alle dotazioni di servizi igienici, di cui alla L.R. 16/2004, parte delle dotazioni saranno assolve dal manufatto D all'interno del campeggio esistente, mentre verranno installati due servizi igienici prefabbricati mobili denominati D1 e D2 nell'area di ampliamento.

Sull'area è presente un nucleo arboreo avente i requisiti di area forestale (art. 3, comma 3, D.LGS. 3 aprile 2018, n. 34) composta da pioppo nero (*Populus nigra*) con qualche olivo di Boemia (*Eleagnus angustifolia*) e robinia (*Robinia pseudoacacia*). Tale area verrà ampliata attraverso la messa a dimora di nuove alberature.

La variante degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ravenna, descritta nell'elaborato “T.1bis Rev1 Stato dei luoghi e proposta di variante” riguarderà gli elaborati di PSC e RUE.

Nel dettaglio, la classificazione attuale dell'area, che non consentirebbe l'ampliamento del campeggio esistente, appare la seguente:

- PSC: “Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, zone di integrazione dello spazio naturalistico”, disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. 69;
- RUE: “Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.8 - Zone di integrazione dello spazio naturalistico”, disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. V.2.8.

Non è prevista la definizione di alcun indice di utilizzazione territoriale/fondario con creazione di nuova superficie utile.

La nuova classificazione dell'area è di seguito schematizzata:

- PSC: estensione sull'area oggetto di ampliamento della componente di zona: "Spazio urbano, città consolidata o in via di consolidamento, prevalentemente per attività turistica" (art. 97 NTA);
- RUE: estensione sull'area oggetto di ampliamento della componente di zona: "Spazio urbano, Città consolidata o in via di consolidamento, Prevalentemente per attività turistica, SU9 - Complessi, edifici, impianti per attività ricettive, Strutture ricettive all'aria aperta" (art. VIII.6.16 NTA).

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Nelle risultanze dell'elaborato R7 - VALSAT si è verificato che l'opera in oggetto risulta ricadere in zona di cui agli articoli 3.19, 3.23, 7.4 del vigente PTCP della Provincia di Ravenna, le cui norme dispongono quanto segue:

Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

...omissis...

3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo.

...omissis....

6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b) rifugi e posti di ristoro;
- c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..

...omissis...

8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

...omissis...

L'intervento in esame, che prevede l'ampliamento dell'attività di campeggio esistente, e la realizzazione di spazi per attività all'aria aperta e il tempo libero, è compatibile con quanto ovi disposto.

Art. 3.23 - Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura

...omissis...

2.(D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali procedono alla individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulicostorico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela ai sensi dell'art. A-8 della L.R. 20/2000.

3.(D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- a) i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
- b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente.

4.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico.

b) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del secondo comma:

- modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;

- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;

- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);

- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

...omissis...

Art. 7.4 - Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette

...omissis...

3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all'art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.

4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto all'art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.

In relazione al presente articolo, si riporta al successivo punto b) il nulla osta dell' Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po', che definisce l'intervento ammissibile alle condizioni e prescrizioni ivi riportate.

In relazione alla presenza di un'area avente le caratteristiche di area forestale (art. 3, comma 3, D.LGS. 3 aprile 2018, n. 34), si segnala che la stessa è di recente formazione, e non è pertanto cartografata nella carta forestale della Provincia di Ravenna, risultando quindi non interessata dalle prescrizioni dell'art 3.10 (sistema delle aree forestali)

Inoltre, l'area interferisce con zone di protezione delle acque sotterranee costiere (art 5.3, 5.7 e 5.11) le cui disposizioni non risultano pertinenti rispetto alla tipologia di interventi proposti.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po, dai quali sono pervenuti i relativi pareri di seguito riportati:

- AUSL, parere prot. 260811 del 29/11/2024

Con riferimento alla pratica in oggetto, è stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto, della documentazione tecnica allegata alla istanza di cui all'oggetto e della documentazione integrativa ricevuta con prot ausl N. 0285185/2024 in data 29/10/2024. Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto non si riscontrano motivi ostativi.

- ARPAE – parere prot. 249525 del 15/11/2024

Parere di sostenibilità ambientale

1. PREMESSA

...omissis...

1.2 Pareri con contributo di Arpae

Vista il documento “Allegato 3 elenco autorizzazioni” questo Servizio esprime il proprio contributo in merito al provvedimento di VIA ai sensi della L.R 4/2018 riferito alla sostenibilità ambientale del progetto e al Piano preliminare di utilizzo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 120/2017.

...omissis...

3. VALUTAZIONE IMPATTI

La valutazione degli impatti significativi derivanti dal progetto non entra nel merito della gestione e dell’attuazione esecutiva del progetto che è invece demandata alle specifiche autorizzazioni.

3.1 Quadro di riferimento progettuale

...omissis...

Tenuto conto dei quantitativi necessari di materiale per il riempimento, dovranno essere limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da costruzione e dei mezzi, pertanto gli impatti riferiti a tale scelta progettuale verranno valutati nel quadro ambientale.

...omissis...

Tenuto conto dell’ampliamento della rete elettrica gli impatti riferiti ai campi elettromagnetici verranno valutati nel quadro ambientale.

Le acque nere recapitano nella fognatura esistente situata in Via Spallazzi frontestante il campeggio esistente e collegata al depuratore comunale; le acque bionde vengono fatte transitare attraverso appositi pozzetti degrassatori.

Le acque bianche verranno fatte transitare attraverso una rete di collettamento appositamente dimensionata e raccolte tramite apposite caditoie situate ai margini delle strade di progetto.

Verrà realizzata un’apposita vasca di laminazione divisa in due invasi il cui calcolo del volume da invasare è stato effettuato secondo il principio dell’invarianza idraulica.

Tenuto conto che la rete fognaria pubblica dove vengono scaricate le acque reflue domestiche derivanti dal campeggio, è una rete fognaria separata collegata in regime di separata, in quanto progettano come sistemi di trattamento esclusivamente dei degrassatori per il trattamento delle acque saponate, si fa presente che il predetto scarico non necessita di un espresso rilascio di autorizzazione allo scarico ma di un allaccio alla rete fognaria pubblica in capo ad Hera. Pertanto si rimanda la verifica della correttezza della planimetria presentata agli enti/servizi preposti alla verifica (Hera/Edilizia Privata). Per quanto espresso non si ritiene di presentare ulteriori valutazioni nel quadro di riferimento ambientale.

3.2 Quadro di riferimento ambientale

3.2.1 Emissioni diffuse (valutazione polveri)

Fase di cantiere

Per la stima delle polveri prodotte in fase di cantiere si è fatto riferimento a quanto riportato nello studio di impatto ambientale nella stima degli impatti per l’ambiente.

Gli impatti sulla componente atmosfera legati alla realizzazione dell’impianto di progetto sono riconducibili principalmente alle seguenti tipologie:

- diffusione e sollevamento di polveri legate all’approvvigionamento dei materiali e alla movimentazione di inerti (allestimento cantiere, scotico, scavo di sbancamento, scavo a sezione obbligata, ecc.);
- diffusione di inquinanti aeriformi emessi dai motori a combustione interna delle macchine operatrici (escavatore, camion, pala gommata);
- diffusione di inquinanti aeriformi e particellari emessi dai mezzi pesanti in ingresso/uscita a/da area di cantiere e di lavorazione.

Nella fase di realizzazione dell’opera, l’utilizzo di macchine e mezzi semoventi di cantiere, autocarri, nonché lo stazionamento dei materiali di cantiere, provocherà la diffusione di polveri

in atmosfera legate al transito di mezzi per raggiungere ed allontanarsi dal cantiere ed al funzionamento in loco degli stessi.

I ricettori potenzialmente impattati sono rappresentati dalla popolazione residente nei pressi del cantiere: l'area di intervento si estende nel settore retrostante l'attuale campeggio, circondata da aree destinate a vocazione agricola e le abitazioni più vicine sono quelle presenti lungo la via delle Orchidee.

Pertanto considerato le attività previste che sono da considerarsi di carattere temporaneo si ritiene che l'impatto possa essere non significativo con l'adozione delle misure a carattere operativo e gestionale descritte nella documentazione del PAUR.

Visto che nello studio di impatto tra i recettori non è stato considerato il campeggio esistente, si ritiene che l'impatto possa essere considerato non significativo purché l'attività di cantiere avvenga nel periodo di chiusura del campeggio.

Fase di esercizio

In fase di esercizio le uniche sorgenti emissive saranno quelle relative al traffico veicolare indotto. L'impatto atmosferico generato dal progetto in termini di emissioni in atmosfera risulta trascurabile e marginale rispetto al contesto di riferimento. I contributi emissivi correlati al traffico indotto risultano, infatti, estremamente ridotti e, rispetto alle rispettive emissioni, incidono per percentuali comprese fra 0,002% e lo 0,018%.

Tenuto conto che il progetto prevede la messa a dimora di numerosi esemplari di piante distinte tra alberi (n. 371) arbusti (n. 70) e rampicanti (n. 520), il proponente ha effettuato una stima della CO2 catturata dall'impianto a verde previsto dal progetto, che permette di ritenere che la creazione della struttura verde estesa su tutta l'area di intervento, avrà un impatto positivo in termini di riduzione di CO2, si ritiene l'impatto in fase di esercizio non significativo.

3.2.2 Rumore

Caratterizzazione acustica dell'area

L'area è classificata in classe III.

Valutazione di clima acustico

Le misure condotte per caratterizzare il clima acustico sono state effettuate nel punto di misura L1 ovvero ai confini di proprietà, scelto dal TCA, come più significativo per caratterizzare lo stato di fatto delle sorgenti (strade, attività umane, ecc.) della zona in esame.

Tali valori sono stati poi utilizzati per la taratura del modello del software previsionale. I ricettori individuati sono edifici residenziali posti a est dell'attività.

Le sorgenti acustiche sono stata caratterizzate tramite misure fonometriche sulle attuali sorgenti presenti nella parte di campeggio esistente.

I rilievi acustici sono stati effettuati nel periodo che va dal 7 luglio del 2021 al 9 luglio del 2021.

Fase di cantiere

Sono stati valutati i livelli di pressione sonora indotti dall'attività del cantiere temporaneo tenendo conto di quanto previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1197/2020 in merito alla Disciplina delle Attività Rumorose.

Lo studio delle emissioni acustiche è stato realizzato con analisi previsionali di calcolo teoriche; la caratterizzazione acustica dei diversi macchinari e/o attrezzature di cantiere è stata fatta partendo da fonti bibliografiche o da rilievi fonometrici su sorgenti equivalenti a quelle oggetto di studio.

Su questa base e a partire dal cronoprogramma dei lavori di progetto il TCA ha individuato gli scenari più impattanti dal punto di vista acustico nell'area di intervento (valutando le tipologie di operazioni rumorose previste e l'eventuale contemporaneità di dette operazioni) e sono stati calcolati i livelli previsti in facciata ai ricettori posti in prossimità.

Tramite modellistica previsionale sono state simulate tutte le sorgenti con funzionamento contemporaneo situate nella postazione nella quale di solito sono situate.

La tabella sottostante riporta i valori del rumore prodotto dal cantiere e lo confronta con i i valori limite d'immissione previsti dalla DGR n. 1197/2020.

...omissis...

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene che l'impatto possa essere considerato non significativo a condizione che vengano previsti tutti gli accorgimenti di cui alla DGR 1197/2020 per i cantieri esterni e che l'attività di cantiere avvenga durante il periodo di chiusura del campeggio esistente.

Fase di esercizio

Le sorgenti sonore attese in fase di esercizio esaminate dal TCA consistono principalmente nei passaggi dei camper degli avventori e l'incremento del traffico sulla Via Dulcamara.

Dall'analisi della propagazione acustica effettuata dal TCA, il rumore prodotto dall'ampliamento del campeggio non perturba il clima acustico esistente. Le emissioni sonore sono conformi ai limiti previsti dalla legislazione vigente la rumorosità è compatibile con i limiti di immissione sonora e differenziali (come da limiti fissati dal D.P.C.M. del 14/11/1997) del territorio in cui è insediato.

Visto di quanto sopra si ritiene l'impatto non significativo.

3.2.3 Campi elettromagnetici

...omissis...

La valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica, prodotta dagli apparati elettrici documentati, è stata effettuata in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore, in particolare la Norma CEI 106-12, e tenendo conto della documentazione tecnica fornita. I livelli di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico, generati dagli impianti elettrici indicati, risultano inferiori ai limiti, al valore di attenzione e all'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica, previsti nel D.P.C.M. 08/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente).

Preso atto di quanto indicato nella documentazione presentata dal proponente per la realizzazione dell'impianto in oggetto, ed in particolare le dichiarazioni in cui si asseverano i seguenti elementi:

- Cabina MT/BT Dpa= 2,1 m dai muri perimetrali ;
- La DPA per il cavidotto MT 15 kV interrati per il convogliamento dell'energia prodotta alla cabina di consegna interrato dichiarate trascurabili;
- all'interno della fascia di rispetto della D.P.A. stessa non si avrà permanenza di persone per oltre 4 ore.

Gli impianti elettrici oggetto di valutazione risultano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m. e si ritiene l'impatto non significativo.

Si raccomanda in ogni caso che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.

3.2.4 Piano di monitoraggio ambientale

Il piano di monitoraggio riguarda lo sviluppo e la manutenzione del verde di progetto, che prevede l'inserimento di numerose piante sia arboree che arbustive ed erbacee, con le modalità e tempistiche riportate in apposita tabella.

Non sono previste ulteriori aspetti da monitorare.

Si rimanda al Comune di Ravenna- Servizio Ambiente per le valutazioni di merito

4. PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 120/2017 è stato presentato il "Piano preliminare di utilizzo" in quanto nell'ambito dell'intervento è prevista la realizzazione di scavi all'interno dell'ampliamento del campeggio Adria a Casalborsetti. Il Piano contiene i seguenti elementi:

a) descrizione dettagliata del progetto, delle fasi di lavoro e delle modalità di scavo

...omissis...

b) inquadramento ambientale del sito

...omissis...

c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori,

Il piano di campionamento ed analisi è sviluppato conformemente a quanto indicato negli allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017 così realizzato:

Campioni in corrispondenza degli scavi per il bacino di invarianza idraulica e dell'area parcheggio:

- n. 2 (due) campioni composti uniformemente distribuiti nell'area adibita a bacino di laminazione, prelevati dalla superficie fino ad una profondità massima di 0,5 m da p.c.

Campioni in corrispondenza degli scavi per i sottoservizi in corrispondenza della viabilità principale e secondaria:

- n. 4 (quattro) campioni composti per gli scavi dei sottoservizi, prelevati dalla superficie fino ad una profondità massima di 0,5 m da p.c.

...omissis...

I risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Tenuto conto che la documentazione presentata risulta completa e conforme a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 120/2017, si esprime parere favorevole.

Così come previsto dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 120/2017 gli esiti dei campionamenti, che dovranno essere effettuati prima dell'inizio dei lavori, andranno inviati ad Arpae.

- Consorzio di Bonifica della Romagna – prot. 263787 del 04/12/2024

Con riferimento al Procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del d.lgs n. 152/06 e l.r. n. 4/18, relativo al progetto "ampliamento del campeggio Adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell'attività produttiva esistente", localizzato in via G. Spallazzi, 30, Casalborgorsetti, comune di Ravenna (RA), distinto al Fg. 22 Mapp.li 376, 380, 382, 384 e 386, Sezione di Sant'Alberto B, preso atto che:

- l'area in oggetto ricade nel bacino tributario del canale di scolo consorziale "Trasversale Busona Ramo Sud";

- sono stati previsti la realizzazione di due sistemi di laminazione delle acque meteoriche (vasca di laminazione inerbita e condotta di rete) sufficienti a garantire il volume minimo da reperire ai sensi dell'art. 20 del piano Stralcio per il bacino del torrente Senio;

lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, unicamente dal punto di vista idraulico e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in progetto.

Considerato che, in relazione ai disposti di cui la Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi di Pianura (art. 5, comma 7), l'area in oggetto caratterizzata da una alta probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P3), per tempi di ritorno critici compresi tra 30 e 50 anni, e che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua di 35 cm rispetto alla quota del piano stradale della Via della Dulcamara, indicata pari a 1,50 nella tavola di rilievo altimetrico allegata alla presente.

Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota del piano di calpestio dei nuovi fabbricati e di eventuali manufatti sensibili dovrà tener conto della quota sopra indicata.

Se la proprietà intende modificare le attuali quote dell'area di intervento, innalzandole rispetto ai lotti circostanti, sarà necessario assicurare il contenimento delle acque meteoriche interessanti il lotto medesimo, evitando l'interessamento dei fondi limitrofi.

- Consorzio di Bonifica della Romagna – prot. 0269348 del 11/12/2024

Con riferimento al Procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del d.lgs n. 152/06 e l.r. n. 4/18, relativo al progetto "ampliamento del campeggio adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell'attività produttiva esistente", localizzato in via G. Spallazzi, 30, Casalborgorsetti, comune di Ravenna (RA), distinto al Fg. 22 Mapp.li 376, 380, 382, 384 e 386, Sezione di Sant'Alberto B,

preso atto

degli elaborati progettuali integrativi presentati dalla Società proponente, nei quali è stato tenuto conto di quanto espresso nel parere dello scrivente Consorzio (nota prot. cons. 22953 del 03.12.2024) in relazione ai disposti di cui la Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi di Pianura (art. 5, comma 7) (quota tirante idrico di riferimento),

si conferma, per quanto di competenza, unicamente dal punto di vista idraulico e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in progetto.

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì -Cesena e Rimini - prot. 235145 del 28/10/2024

In riferimento al procedimento indicato in oggetto:

- esaminata la documentazione progettuale;
 - preso atto che l'intervento prevede l'ampliamento del campeggio esistente;
 - rilevato che le attività di scavo previste saranno limitate in profondità;
 - tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 4 ai sensi del RUE del Comune di Ravenna, ovvero in zona caratterizzata da una potenzialità archeologica generalmente bassa;
 - visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 6 del RUE del Comune di Ravenna, che per la Zona di tutela 4 non prevede l'autorizzazione da parte di questa Soprintendenza;
- questa Soprintendenza comunica che, per quanto attiene agli aspetti archeologici, nulla osta alla realizzazione dell'intervento così come previsto in progetto.

Resta inteso che qualora durante i lavori, a qualsiasi profondità di scavo, venissero rinvenuti livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione agli organi competenti, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

- Ente Gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po - provvedimento n° 2024/00226 del 31/10/2024, prot. 241795 del 06/11/2024 – Rilascio nulla osta

IL DIRETTORE

...omissis...

Considerato che l'intervento ricade:

- all'interno del Piano Territoriale della Stazione Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna
- all'interno di un'area contigua di tipo PP.AGN

...omissis...

Evidenziato che:

- Nell'area di ampliamento non viene individuato nessun volume aggiuntivo
- I servizi igienici mobili previsti saranno installati in modo da essere comunque rialzati da terra assicurando il mantenimento della permeabilità del suolo anche durante il periodo di utilizzo
- le soluzioni individuate per la realizzazione dei percorsi di vario tipo assicura a sua volta il mantenimento della permeabilità del suolo

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento

Si valuta che l'intervento proposto sia da ritenersi conforme alla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione "Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna" a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;

RILASCIA NULLA OSTA

a **CAMPING ADRIA S.R.L.** per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione di rispettare le prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni:

- si ribadisce che tutte le essenze arboree arbustive ed erbacee da mettere a dimora all'interno del complesso turistico (quindi anche negli spazi dedicati alla ricettività, ai servizi, all'acquaparco ai parcheggi, ecc.) dovranno essere esclusivamente autoctone.
- una delle specie individuate per la realizzazione del verde degli spazi comuni è esotica, *Melia azedarach* e non potrà essere impiegata, ma dovrà essere sostituita con specie autoctone appartenenti alla lista delle altre specie impiegate, aumentandone il numero;
- le lavorazioni riguardanti l'area boscata esistente dovranno svolgersi al di fuori del periodo riproduttivo fauna selvatica (15 marzo – 15 luglio di ogni annualità)
- gli impianti per l'illuminazione dovranno essere improntati al minor inquinamento luminoso possibile per cui le luci interne (data la presenza di vaste superfici vetrate) non dovranno essere direzionate verso l'esterno; le luci per l'illuminazione delle porzioni esterne delle

unità dovranno essere schermate e non disperdere la luce verso l'alto e dovranno essere caratterizzate da luce calda

- il perimetro del bosco che verrà riconosciuto come area forestale al termine dell'intervento di ampliamento dovrà ricomprendere sia la porzione di nuovo impianto che quella esistente;
- tale area boscata nel suo complesso dovrà, quindi, corrispondere normativamente alla definizione di bosco di cui alla legge regionale 06 luglio 2009, n. 6 ed al Regolamento Forestale Regionale dell'Emilia-Romagna, pertanto la progettazione, realizzazione e gestione di tale area dovranno rispettare i requisiti richiesti dalla normativa;
- non dovranno essere previsti allestimenti per la fruizione del bosco, se non in una fascia perimetrale dell'area boscata, di profondità pari al massimo a 15 metri e dovranno essere in numero contenuto (massimo 5 tavoli e panche), lasciando il restante ambito boscato alla naturalità, non dovranno essere previsti servizi igienici all'interno del perimetro del bosco;
- eventuali percorsi previsti per la manutenzione iniziale del nuovo impianto boschivo, dovranno essere limitati in numero (massimo 2) e coincidere con l'area posta ai lati del sedime dei canali esistenti; dopo i primi tre anni dall'impianto tali percorsi dovranno essere chiusi e lasciati alla naturale evoluzione della vegetazione;
- non dovranno essere previsti percorsi ciclabili all'interno del bosco.

...omissis...

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

Constatato che l'integrazione alla relazione geologica riguarda un'area limitrofa a quella in esame, che presenta tuttavia le medesime caratteristiche geologiche e sismiche dell'area di intervento, data la bassa rilevanza degli interventi proposti dal punto di vista del rischio sismico

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica e relativa integrazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

CONSIDERATO:

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del progetto in esame, hanno espresso parere favorevole ferme restando le condizioni precedentemente riportate;

CHE il progetto è stato depositato per 30 giorni dal 28/01/2024 al 28/02/2024 e successivamente per 15 giorni dal 12/09/2024 al 26/09/2024, e che durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e L.R. n. 4/18, relativo al progetto "Ampliamento del campeggio Adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell'attività produttiva esistente", localizzato in via G. Spallazzi 30 a Casalboretto, Comune di Ravenna (RA) – proposto da Camping Adria s.r.l.;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, sulla base della documentazione di progetto e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione degli strumenti urbanistici, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento unico di VIA per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e L.R. n. 4/18, relativo al progetto "Ampliamento del campeggio Adria attraverso la riqualificazione, promozione e incentivazione dell'attività produttiva esistente", localizzato in via G. Spallazzi 30 a Casalboretto, Comune di Ravenna (RA) – proposto da Camping Adria s.r.l., alle condizioni riportate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 6 dell'art. 18 della L.R. 24/2017;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Comune di Ravenna.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Geologo Giampiero Cheli*)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(*Paesaggista Giulia Dovadoli*)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su *PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

PROPOSTA n. 1814/2024

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO UNICO DI VIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DEL D.LGS N. 152/06 E L.R. N. 4/18, RELATIVO AL PROGETTO "AMPLIAMENTO DEL CAMPEGGIO ADRIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE, PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE", LOCALIZZATO IN VIA G. SPALLAZZI, 30, CASALBORSETTI, COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROPOSTO DA CAMPING ADRIA S.R.L.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 12/12/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
